

# **Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il mestiere del falegname**

del 27 gennaio 1997

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo 7 capoverso 1 della legge federale del 28 settembre 1956<sup>1)</sup> concernente il conferimento dell'obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro,

*decreta:*

## **Art. 1**

Alle allegate disposizioni del contratto collettivo di lavoro per il mestiere del falegname, concluso il 29 ottobre e il 2/7 novembre 1996, viene conferita obbligatorietà generale<sup>2)</sup>.

## **Art. 2**

<sup>1</sup> Il presente contratto collettivo di lavoro (CCL) è valido per i Cantoni di Zurigo, Berna (esclusi i circondari di Cortelary, Moutier, La Neuveville), Lucerna, Uri, Svitto, Obvaldo, Nidvaldo, Glarona, Zugo, Soletta, Basilea-Campagna, Sciaffusa, Appenzello Esterno, Appenzello Interno, San Gallo, Grigioni, Argovia, Turgovia e Ticino.

<sup>2</sup> Il contratto collettivo di lavoro ha validità per tutte le aziende, per i reparti aziendali e per i gruppi di montaggio che eseguono, montano o riparano prodotti di falegnameria o prodotti di rami professionali affini, nonché per le aziende di carpenteria del Cantone Grigioni. Si considerano aziende di falegnameria o di rami professionali affini le falegnamerie di serramenti e le fabbriche di mobili, le falegnamerie di arredamenti d'interni, di negozi e di laboratori, le fabbriche di finestre (legno, legno-metallo e materiali sintetici), i mobilifici, le fabbriche di mobili da cucina, le imprese per la costruzione delle saune, le aziende per la lavorazione delle superfici in legno, le aziende che eseguono i rivestimenti di pareti e soffitti e lavori di isolamento, le aziende che eseguono soltanto il montaggio di lavori di falegnameria (imprese di montaggio), le fabbriche di carri, di attrezzi in legno e di sci, le vetrerie, le fabbriche di mordenti per il legno, le falegnamerie dell'antiquariato.

<sup>1)</sup> RS 221.215.311

<sup>2)</sup> Il testo dell'allegato di questo decreto non è pubblicato nel Foglio federale. Estratti possono essere chiesti all'Ufficio centrale federale degli stampati e del materiale, 3000 Berna.

<sup>3</sup> Se un'azienda fa ricorso a collaboratori di un'impresa di personale a prestito, l'azienda è tenuta a fare in modo che l'impresa di personale a prestito applichi a sua volta le condizioni salariali e di lavoro del CCL dichiarate di obbligatorio generale.

<sup>4</sup> Le seguenti disposizioni sono valide anche per i datori di lavoro con sede fuori dal raggio di applicazione di cui all'articolo 2 capoverso 1, rispettivamente con domicilio all'estero, e per i loro dipendenti a partire dal primo giorno (art. 13 a partire dal secondo mese) nel caso in cui questi ultimi adempiono alle condizioni di cui all'articolo 2 capoversi 1 e 2 ed eseguono lavori nel raggio di applicazione del CCL ai sensi dell'articolo 1: articolo 4a , 6, 6a, 6b, 6c, 7, 8, 9, 11a, 12, 12a, 12b, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 32 e 42.

<sup>5</sup> Le disposizioni del presente contratto collettivo di lavoro dichiarate di obbligatorio generale sono valide per tutti i lavoratori occupati nelle aziende di cui all'articolo 2 capoverso 2. Le disposizioni sono valide segnatamente anche per i preposti alla preparazione del lavoro, gli addetti al calcolo, i pianificatori CAD e i tecnici falegnami.

Sono esclusi:

- a. se hanno funzioni direttive, i maestri falegnami diplomati, i direttori d'azienda, i maestri d'officina e i tecnici falegnami;
- b. il personale commerciale e di vendita;
- c. gli apprendisti ai sensi della legislazione federale sulla formazione professionale.

### **Art. 3**

Per quanto riguarda il contributo alle spese d'esecuzione e in particolare le spese per il perfezionamento professionale, occorre presentare annualmente all'UFIAML un conteggio dettagliato nonché il preventivo per l'esercizio successivo. Il conteggio va corredato del rapporto di revisione, stilato da un ufficio riconosciuto. La gestione delle rispettive casse deve essere conforme alle direttive stabilite dall'UFIAML e protrarsi oltre la fine del contratto collettivo di lavoro, per quanto lo richiedano le pendenze o altri avvenimenti che si riferiscono alla durata di validità del contratto collettivo di lavoro. L'UFIAML può inoltre chiedere, per visione, altri documenti e informazioni e far eseguire controlli a carico delle parti contraenti.

### **Art. 4**

Il presente decreto entra in vigore il 10 febbraio 1997 ed è valido sino al 31 dicembre 2000.

27 gennaio 1997

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Koller

Il cancelliere della Confederazione, Couchepin

## **Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il mestiere del falegname del 27 gennaio 1997**

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1997
Année	
Anno	
Band	1
Volume	
Volume	
Heft	09
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	11.03.1997
Date	
Data	
Seite	1335-1336
Page	
Pagina	
Ref. No	10 118 859

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.